

N. R.G. 16411/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Ottava Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaella Bosco
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16411/2011** promossa da:

EDILRIVOLI 2006 SRL (C.F. 09432600014), con il patrocinio dell'avv. MASSARA MASSIMO,
elettivamente domiciliata in VIA TALUCCHI 32 10143 TORINO presso il difensore avv. MASSARA
MASSIMO

ATTORE

contro

ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL (C.F. 08409830018), con il patrocinio dell'avv. CAUDERA
GIADA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO EMANUELE 55/58 10073 CIRIE' presso il difensore
avv. CAUDERA GIADA

CONVENUTO

GRUPPO REA S.R.L. (C.F. 09871340015), con il patrocinio dell'avv. BADELLINO ORESTE. ,
elettivamente domiciliato in CORSO STATI UNITI 62 10128 TORINO presso il difensore avv.
BADELLINO ORESTE

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte attrice ha concluso come da foglio a parte allegato al verbale del 17.9.2013

pagina 1 di 10



Il Procuratore di ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL ha concluso: come nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. del 20.12.2011

Il Procuratore di GRUPPO REA S.R.L. ha concluso: come da foglio a parte allegato all'udienza del 17.9.2013

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 18.2.2011 EDILRIVOLI 2006 SRL ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612 del 23.11.2010 emesso dal Tribunale di Torino - sezione distaccata di Ciriè - su istanza della ME Studio srl, dell'importo di € 126.072,00 oltre interessi e spese.

Il contratto di cui si discute ha ad oggetto un *incarico professionale per la realizzazione della progettazione di un intervento di trasformazione urbanistica in area sita in Corso Susa 174 angolo via Alpignano* per il corrispettivo di € 650.000,00, oltre € 50.000,00 per la redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, oltre accessori di legge.

Questi i motivi della opposizione:

- Nullità del contratto di incarico professionale
- Incompatibilità delle funzioni assunte dall'arch Mauro Esposito
- Eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

La opponente ha svolto domanda altresì riconvenzionale di condanna della ME studio srl al risarcimento dei danni ed alla restituzione delle somme che fino ad ora le ha corrisposto la Edil Rivoli.

ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA srl si è costituita in giudizio ed ha contestato la eccezione di invalidità del contratto sollevata dalla opponente. Nel merito ha sostenuto il corretto adempimento del contratto ed ha chiesto la conferma del decreto opposto, oltre alla reiezione della avversaria domanda riconvenzionale . Ha chiesto altresì il pagamento di ulteriori € 850.000,00 ai sensi dell'art. 2237.c.c.. La convenuta ha chiamato in causa Gruppo Rea srl per essere da questa tenuta indenne nel caso in cui fosse stata accolta la domanda riconvenzionale della opponente di risarcimento danni.



GRUPPO REA srl si è costituita in giudizio ed ha respinto oggi addebito di responsabilità.

- La causa è stata istruita a mezzo CTU - disposta in data 16.5.2012 - per valutare quali attività erano state svolte da Me Studio in favore della Edil Rivoli.
- Dopo il deposito dell'elaborato peritale -25.11.2012 -, la Edil Rivoli ha chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, ritenendo che la CTU avesse confermato la fondatezza della eccezione di nullità del contratto, già proposta con il proprio atto introduttivo.
- Con ordinanza del 10.1.2013, ritenuto che la eccezione di nullità del contratto non fosse destituita di fondamento, il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
- A seguito della istanza di revoca della suddetta ordinanza, da parte di ME Studio, il Giudice ha fissato l'udienza del 23.4.2013 per la discussione, nel contraddittorio delle parti, delle contestazioni sollevate dalla convenuta.
- All'esito della udienza, in cui le parti sono state invitate ad approfondire la discussione sulla normativa applicabile al caso di specie, il Giudice ha fissato nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 17.9.2013, trattenendo la causa in decisione senza svolgere altra attività istruttoria.

1. E' FONDATA LA ECCEZIONE DI NULITA' CONTRATTO

EDILRIVOLI 2006 SRL ha sollevato la eccezione di nullità del contratto stipulato tra Edilrivoli 2006 srl ed ME STUDIO società di ingegneria srl in data 29.9.2006, per contrarietà al divieto imposto dalla l. n.1815 del 1939 e successive modificazioni.

ME STUDIO SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL ha sostenuto invece la piena validità del contratto.

Il contratto oggetto di causa ha ad oggetto: *la realizzazione della progettazione di un intervento di trasformazione urbanistica in area sita in Corso Susa 174 angolo via Alpignano.*

Queste sono le prestazioni professionali concordate tra le parti:

- Rilievi e tracciamenti
- Piano esecutivo convenzionato (PEC)
- Progettazione esecutiva opere di urbanizzazione



- Progettazione comunale
- Progetto architettonico esecutivo
- Cemento armato
- Progettazione esecutiva impiantistica
- Legge 10/1991
- Prevenzione incendi
- Accatastamento
- Agibilità
- Prestazioni ai sensi del D.L. 494/1999

Oltre redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione.

Sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:

- il contratto è stato stipulato tra la Edil Rivoli 2006 srl e la ME STUDIO srl
- il contratto non riguarda appalti pubblici ma la progettazione nell'ambito di un appalto privatistico
- la progettazione è stata materialmente eseguita, nelle sue varie fasi, da tre professionisti dello studio ME: l'arch. Mauro Esposito, l'arch. Fulvio Vola e l'ingn Cristian Clemencic

Il CTU ha accertato che l'attività svolta dalla ME STUDIO srl rientra tipicamente nelle attività di *progettazione ed ingegneria*. L'accertamento peritale, in merito alla natura dell'attività professionale oggetto del contratto, non è stato motivo di contestazione tra le parti e deve ritenersi pertanto fatto accertato che non necessita di ulteriore motivazione.

Questo è il quadro normativo relativo alla materia che ci occupa.

- L'art. 2 L. n. 1815 del 1939 prevedeva il divieto di esercizio in forma anonima di attività ingegneristica [*E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza o*



consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.];

➤ questa disposizione di legge è stata successivamente e frammentariamente abrogata da vari interventi normativi:

- la L. 2 maggio 1976, n. 183 (in tema di interventi straordinari nel mezzogiorno)
- la L. 31 marzo 1979, n. 92 (in tema di contenimento del costo del lavoro ed obblighi contributivi)
- la L. 12 febbraio 1983, n. 17 (in materia di potenziamento delle Ferrovie dello Stato)

che hanno riconosciuto la possibilità di costituire società di ingegneria nelle due forme del "commercial" e del "consulting engineering" - secondo che l'opera più complessa fornita dalla società sia o non estesa anche alla concreta realizzazione del progetto - ed hanno consentito l'esercizio in forma anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere e dell'architetto sia uno dei vari fattori, comprensivi di contributi intellettuali non riservati, confluenti nel risultato promesso (Cass. 10.6.1994 n. 5648) e si inserisce in un prodotto diverso e più complesso dell'"opus" fornito dai singoli professionisti, quali consulenza commerciale, cessione di tecnologia, assistenza necessaria all'organizzazione di iniziative imprenditoriali, e così prestazioni di servizi che trascendono l'oggetto delle professioni protette (Cass. 21.3.1989 n. 1405). Il richiamato divieto restava operante qualora l'attività oggetto del Contratto tra il committente e la Società consisteva in un'opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto, e non in una attività preparatoria ed accessoria rispetto all'indicata progettazione (Cass. 1.10.1999 n. 10872; 24922/2007);

- successivamente la legge Merloni 109/94 art. 17 ha previsto la possibilità di costituire società di capitali per lo svolgimento di attività di ingegneria, ma solo limitatamente agli appalti pubblici;
- l'art. 6 della legge 415/98 (cd Merloni Ter) ha confermato la possibilità di costituire società di capitali per lo svolgimento di attività di ingegneria, e sebbene non abbia riproposto l'inciso contenuto nella precedente normativa 109/04, ai *fini della presente legge*, - come osservato dalla convenuta - non di meno l'art. 1 della legge 415/98 individua e limita inequivocabilmente l'oggetto dell'intervento normativo agli *appalti pubblici* . deve ritenersi pertanto che oggetto



della deroga al divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39 siano solo le società di capitali che svolgono attività di ingegneria nell'ambito dei pubblici appalti;

- successivamente è intervenuto l'art. 24 legge Bersani n. 266/1997 che ha stabilito:

comma 1. L'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato.

Comma 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

- Nessun decreto ministeriale è mai intervenuto per stabilire i requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della L. 1815/39 e cioè l'esercizio della attività tecnica , legale e commerciale in forma societaria: la abrogazione totale del divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39 pertanto non ebbe concreta applicazione. Tanto è vero che successivi interventi legislativi hanno abrogato dapprima frammentariamente, e poi in toto la l. 1815/39;
- il D.L. 223/06 convertito in legge dalla l. Bersani 248/2006 all'art. 2 ha previsto la possibilità in generale di svolgere attività di ingegneria per le società di persone e per le associazioni, ma non ha esteso l'abrogazione del divieto anche alle società di capitali;
- L'art. 2 l. 1815/39 è stato abrogato in toto solo a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200.
- Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione.
- Da ultimo, è stato abrogato dall'articolo 10, comma 11, della L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della medesima L. 183/2011.
- La abrogazione del divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39, disposta dalla l. 183/2011, non ha efficacia retroattiva e pertanto non si applica al contratto oggetto di causa che risale, come detto, al 26.9.2006.

Non si può condividere l'assunto di parte attrice secondo cui l'abolizione del divieto per le associazioni e per le società di persone di svolgere attività di engineering negli appalti privati, ai



sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 deve intendersi estesa analogicamente anche alle società di capitali. La espressa limitazione della possibilità di svolgere attività di ingegneria alle società di persone infatti risponde alla scelta discrezionale del legislatore di applicare una disciplina diversa a realtà societarie diverse, caratterizzate da un differente regime di responsabilità personale dei soci.

La normativa citata da parte convenuta - art. 53 del D.P.R. 554/1999 - a sostegno della tesi per cui oggi le società di ingegneria di cui facciano parte professionisti iscritti agli albi, possono assumere incarichi tipici del contratto di opera intellettuale, ha riguardo in effetti alla necessaria composizione delle società di ingegneria cui possono essere affidati incarichi per la esecuzione di lavori pubblici previsti nella stessa normativa *(Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni nonchè iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante);* tale previsione pertanto non abroga il residuo divieto di esercizio dell'attività intellettuale in forma anonima nei limiti suddetti.

In conclusione, dalla normativa sopra riportata emerge che all'epoca della conclusione del contratto oggetto di causa:

- ❖ le società di capitali potevano eseguire attività di engineering limitatamente alle opere pubbliche
- ❖ le società di persone e le associazioni potevano svolgere attività di ingegneria in generale
- ❖ le società di capitali quindi non potevano svolgere attività di ingegneria che avessero ad



oggetto appalti privatistici.

E' nullo pertanto il contratto stipulato dalla società di capitali in ambito privatistico, una volta accertato che il suo oggetto è caratterizzato nel suo nucleo centrale da una attività rientrante nelle prestazioni professionali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto.

Nel caso che ci occupa, dunque ricorrono tutti i requisiti per dover dichiarare la nullità del contratto stipulato tra la Edil Rivoli srl e la ME studio srl :

- il contratto è stato stipulato il 29.9.2006 (quando il divieto di cui all'art. 2 l. 1815/39 non era abrogato per lo società di capitali nell'ambito di appalti privatistici)
- la prestazione è stata chiesta e resa nell'ambito della esecuzione di un appalto privatistico
- la Me studio è una società di capitali
- l'oggetto del contratto è caratterizzato nel suo nucleo centrale da una attività rientrante nelle prestazioni professionali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto il contratto

2. NON VA ACCOLTA LA DOMANDA DI ME STUDIO, DI PAGAMENTO DEL COMPENSO

Dalla accertata nullità del contratto oggetto di causa, consegue la inesistenza dell'obbligo da parte di Edilrivoli di effettuare qualsivoglia versamento a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte da ME STUDIO nell'ambito del contratto nullo.

Va respinta pertanto la domanda di pagamento proposta da Me studio con il ricorso monitorio.

Per le stesse ragioni - e prima ancora perché inammissibile - va respinta anche la domanda riconvenzionale di pagamento del maggior importo di € 850,000, asseritamente dovuti dalla Edilrivoli ex art. 2237 c.c.

Il pagamento delle prestazioni rese dai singoli professionisti della Me Studio, - in quanto non parti contraenti - potrà essere richiesto in altro e separato giudizio, eventualmente a titolo di ingiustificato arricchimento.

3. VA ACCOLTA LA DOMANDA PROPOSTA DA EDILRIVOLI, DI RIPEZIONE DELLE SOMME VERSATE A ME STUDIO

Edilrivoli ha diritto di ripetere i versamenti effettuati a ME STUDIO in adempimento di un



contratto nullo.

La somma dovuta in restituzione da ME STUDIO ammonta ad € 366.220,80 come da fatture allegate in atti e comunque non oggetto di contestazione tra le parti. Su tale somma sono dovuti gli interessi di legge che, in considerazione della buona fede dell'accipiens - evidentemente ignaro della nullità del contratto - dovranno decorrere dalla domanda fino alla restituzione. Non è dovuta invece la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.

4. NON VA ACCOLTA LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DANNI PROPOSTA DA EDILRIVOLI

Edilrivoli ha proposto nei confronti di ME STUDIO una domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale, dell'importo di € 1.603.000,00.

Tuttavia essendo stata accertata la nullità del contratto, non può essere accolta neanche la domanda di risarcimento del danno contrattuale.

5. SULLA POSIZIONE DI GRUPPO REA

Non avendo trovato accoglimento la domanda di risarcimento danni proposta da Edilrivoli nei confronti di Me Studio, risulta assorbita la domanda di manleva proposta dallo Studio me nei confronti di Gruppo Rea.

6. LE SPESE

Per la complessità della vicenda e la difficoltà di accertare la normativa applicabile al caso di specie, si ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.

Le spese della CTU che ha accertato la natura dell'opera prestata dalla convneuta vanno invece poste a carico della Me Studio srl

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 612/2010 proposta da Edilrivoli 2006 srl contro ME STUDIO società di ingegneria srl e Gruppo Rea srl, così provvede:

accoglie la opposizione e per l'effetto



revoca il decreto opposto;

accerta e dichiara la nullità del contratto stipulato tra Edilrivoli 2006 srl e Me Studio srl in data 29.9.2006;

dichiara tenuta e condanna Me Studio srl a restituire ad Edilrivoli € 366.220,80 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;

compensa tra le parti le spese di lite;

pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 10.1.2013 a carico di ME Studio società di ingegneria srl

Torino, 17 dicembre 2013

Il Giudice
Raffaella Bosco

